



Comune di Montagnareale

Città Metropolitana di Messina
Ufficio Comunale di Protezione Civile

Via Vittorio Emanuele, snc - 98060 MONTAGNAREALE - ☎ 0941-315252 - ☎ 0941-315235 - C.F.: 86000270834 - P. I.: 00751420837
WEB: www.comunedimontagnareale.it e-mail- sindaco@comunedimontagnareale.it

ORDINANZA SINDACALE N. 10 DEL 11/06/2019

OGGETTO: MISURE DI PREVENZIONE INCENDI E FONDI INCOLTI 2019.

IL SINDACO

Quale Autorità Comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo 02 gennaio 2018, n° 2018 n° 1

Premesso che la stagione estiva, comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

Accertato che, l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni apprezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno della città urbana, comporta un proliferare di vegetazione e di sterpaglie che, con le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi;

Ritenuta la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo di incendio;

Preso atto dei gravi incendi verificatesi durante le scorse stagioni estive e dei conseguenti ingenti danni ambientali registrati sull'intero territorio Comunale;

Visto il T.U. della Legge di P.S 18.06.1931 n° 773 e ss.mm.ii.;

Viste le Leggi Regionali n° 16 del 6.06.1996 e n° 14 del 31.08.1998 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge 21.11.2000 n° 353 "Legge Quadro in materia di incendi boschivi";

Visto il D.lvo 267 del 18.08.2000, "Norme in materia di ordinanze Sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica.

Visto l'art. 255 del D.lvo n° 03.04.2006 n° 152 "Norme in materia ambientale";

Visto l'art. 185 del Dlvo 03.04.2006 n° 152 "Norme in materia ambientale", modificato dall'art. 13 del D.lvo 3.12.2010 n° 205;

Visto l'art. 182 comma 6 bis del D.lvo 3.04.2006 "Norme in materia ambientale" come modificato dall'art. 14 comma 8 b) del D.lvo 24.06.2014 n° 91 convertito con modifiche dalla Legge 11.08.2014 n° 116;

Visto il D.lvo 02 gennaio 2018 n° 1;

Vista la L.R. del 14.04.2006 n° 14 "Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 6 aprile 1996, n° 16 "Riordino della legislazione in materia forestale e tutela della vegetazione". Istituzione dell'Agenzia della Regione Siciliana per le erogazioni in agricoltura A.R.S.E.A.;
Vista la determina Sindacale n° 42 del 5/08/2009 con la quale è stato costituito il Gruppo Comunale di Protezione Civile ai sensi della Legge nr. 225/92;

Visto il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale di Protezione Civile n° 70 del 16/03/2010 di iscrizione al Registro del volontariato di protezione civile al n° 032GC;

Visti gli artt. 449, 650 e 652 del Codice Penale.

Visto il regolamento Comunale sulle modalità di impiego dei fuochi controllati in agricoltura nei periodi di massima pericolosità, approvato con Delibera di C.C. N° 13 del 18.05.2007;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 04.06.2008 relativo a "Direttive per la redazione dei regolamenti comunali in materia di fuochi controllati in agricoltura";

Vista la nota 7570 pos. VI- 2- 2 del 18.06.2011, dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana;

Visto il Decreto 18.06.2010 modificato con Decreto 117/Gab del 20.10.2011, dell'Assessorato Regionale per il Territorio e l'Ambiente, relativo alle prescrizioni di massima e pulizia forestale vigenti nelle Province Siciliane.

Vista la nota 20310/DG/DRPC Sicilia del 26.04.2018 avente oggetto "Campagna AIB 2018- Direttive sulle attività da porre in essere per la prevenzione e il contrasto del rischio di incendi boschivi e di interfaccia", che si può ritenere valida anche per il corrente anno;

Vista la nota protocollo 0054256 del 21.05.2019 della Prefettura di Messina avente oggetto "Campagna Antincendio Boschivo per il 2019. Indirizzi Operativi" con la quale sono state, anche fornite le linee di indirizzo per l'adozione dei provvedimenti Sindacali;

RITENUTO di dover modificare l'Ordinanza Sindacale n° 8 del 6.06.2019 per adeguarla alla nota della Prefettura n° 54256 del 21.05.2019;

DISPONE

La revoca dell'Ordinanza Sindacale n° 8 del 6.06.2019

ORDINA

ART. 1

Ai proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo dei fondi incolti di provvedere alla costante pulizia dei terreni specie quelle adiacenti le reti viarie di trasporto che rappresentano un serio e tangibile pericolo per la propagazione degli incendi.

ART. 2

Durante il periodo compreso tra il 01 giugno 2019 ed il 31 ottobre è fatto divieto sull'intero territorio Comunale:

- ✚ di accendere fuochi far brillare mine, usare apparecchi a fiamma libera o elettrici per tagliare metalli;
- ✚ di usare motori, fornelli inceneritori che producono faville o braci;
- ✚ di bruciare stoppie ,materiale erbaceo, sterpaglie, residui di potature, di giardinaggio o usare sostanze infiammabili nelle aree suddette;
- ✚ di usare fuochi d'artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza preventive autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti;
- ✚ non fumare e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco d'incendio;
- ✚ di compiere ogni operazione che possa creare pericolo immediato d'incendio.
- ✚ Usare i fuochi d'artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni da parte degli organi competenti;

ART. 3

Dall'1 giugno al 30 giugno e dall'1 ottobre a 31 ottobre, previa comunicazione al Distaccamento Forestale competente per territorio, è consentita la combustione di materiale agricolo o forestale proveniente da stralci, potature o ripuliture, secondo i seguenti accorgimenti:

- ✚ La combustione controllata deve essere effettuata in aree distanti da zone cespugliate e/o arboree, in piccoli cumuli, nelle prime ore della giornata dalle ore 5,00 alle ore 9,00;
- ✚ Dall'accensione alla fase dello spegnimento, il fuoco deve essere costantemente vigilato fino alla completa estinzione di focolai e braci;
- ✚ Possono essere destinati alla combustione all'aperto cumuli vegetali in quantità giornaliera non superiore a metri 3 cubi(vuoto per pieno) per ettaro di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture;
- ✚ E' comunque vietata l'accensione di fuochi nelle giornate calde e particolarmente ventilate soprattutto nei casi di venti provenienti da SUDEST (scirocco);

ART. 4

I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i proprietari di cascinali fienili e fabbricati in genere destinati all'agricoltura, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere, ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio mantenendo, soprattutto per l'intero periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi;

I predetti interventi di pulizia dovranno essere effettuati entro il termine del 20 giugno 2019.

ART. 5

E' fatto divieto di depositare sterpaglie e/o di qualsiasi materiale infiammabile all'interno delle fasce di rispetto.

La sterpaglia, la vegetazione secca in genere presente, in prossimità di strade pubbliche e private, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà, in tutte le aree libere all'interno dei centri urbani, dovranno essere eliminati per una fascia di rispetto e larghezza non inferiore a mt. 50,00 e smaltiti secondo le prescrizioni del D.lvo 152 del 3.04.2006 e ss.mm.ii. - La fascia di rispetto resta individuata in metri 50,00 all'esterno della delimitazione dei centri urbani. la realizzazione di viali parafulco di larghezza di almeno metri 6,00 (sei) dal confine con con le proprietà limitrofe, da estendere a metri 10,00 (dieci) in corrispondenza dei confini su strada (anche se trattasi di strade vicinali, trazzere, etc) e dai confini in prossimità di alberi di alto fusto posti a distanza inferiore a mt. 3, 00 (tre), di fabbricati posti a distanza inferiore a mt. 5,00 (cinque) ed in presenza di serbatoi di GPL o di altre sostanze infiammabili . In ogni caso i viali parafulco come sopra definiti devono garantire una assoluta efficacia contro eventuali incendi radenti.

ART. 6

Tutti i proprietari di strade carrabili devono provvedere alla pulitura delle aree di pertinenza entro il termine del **20 giugno 2019**. E' fatto divieto lasciare cumuli di sfalci provenienti dalla pulitura delle aree di pertinenza delle strade lungo i bordi o nelle scarpate ed in ogni caso per un raggio non inferiore a mt.200,00.

ART. 7

Ai concessionari di impianti esterni di G.P.L. e gasolio in serbatoi fissi per uso domestico e non , è fatto obbligo nel suddetto periodo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante per un raggio non inferiore a mt. 200,00 fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze.

ART. 8

I proprietari, i conduttore e i gestori di fondi rustici e aree agricole di qualsiasi natura e loro pertinenze non coltivate, a riposo e/o abbandonate, dovranno provvedere ad effettuare le necessarie opere di difesa passiva e di prevenzione antincendio con interventi di pulizia dei terreni, provvedendo alla messa a nudo del terreno e alla immediata rimozione dei rifiuti, covoni, cereali, erbe, ramaglie, foglie secche o altro materiale combustibile che possa essere fonte, anche di accidentale innesco di incendi, mantenendo per tutto il periodo estivo tali conduzioni.

Art. 9

I proprietari e/o responsabili di strutture produttive artigianali, commerciali e ricettive in genere dovranno provvedere alla rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare un potenziale pericolo di incendio per tali scopi dovranno realizzare fasce di

parafuoco lungo l'intero perimetro aziendale mediante aratura per una estensione di almeno 10 metri per le normali attività produttive in aree urbanizzate e di mt. 20 per le attività di campeggio villaggi turistici, agriturismi, alberghi e strutture ricettive, fermo restando il riguardo della dimensione minima della fascia di rispetto ml.500.00 prescritta all'art. 8. Le strutture ricettive in genere, ove possibile compatibilmente con le condizioni localistiche, dovranno dotarsi un idoneo impianto di antincendio alimentato ed adeguata cisterna ed in ogni caso dovranno verificare le condizioni di sicurezza delle vie di fuga e presentate all'Ufficio Comunale di Protezione Civile il piano antincendio esteso anche agli incendi boschivi di interfaccia ed il piano di evacuazione in caso di incendi.

Art. 10

I proprietari ed i conduttore dei motori a scoppio o a combustione destinati ad azionare le trebbi e o ad altre agricole, hanno l'obbligo, durante le trebbiature e le altre lavorazioni agricole, di tenere applicato all'estremità superiore del tubo di scappamento un dispositivo parascintille.

Art. 11

I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallici, strutture ricettive in genere e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo, dovranno lasciare intorno a dette strutture una fascia di rispetto, completamente sgombra di vegetazione e/o di ogni e qualsiasi altro materiale infiammabile, per un raggio non inferiore a mt. 50.00.

Art. 12

Restano valide ed applicabili le disposizioni del vigente regolamento sulle modalità di impiego dei fuochi controllati in agricoltura, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale ° 13 del 18.05.2007.

AVVERTE

Divieti nelle aree percorse di fuoco

Nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco vigono i divieti di cui all'art. 10 della Legge 353 /2000 (legge quadro in materia di incendi boschivi). Nello specifico in tali zone:

- ✚ Per 15 anni non è possibile variare la destinazione d'uso;
- ✚ Per 10 anni non si possono realizzare edifici e/o strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive;
- ✚ Per 5 anni non si possono effettuare attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche;
- ✚ Nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco è inoltre vietato per 10 anni il pascolo e la caccia;
- ✚ I soprassuoli percorsi dal fuoco sono censiti tramite apposito catasto incendi con le conseguenti imposizioni dei divieti e delle prescrizioni di cui all'art. 10 della Legge n° 353 /2000.

SANZIONI

I soggetti inadempienti saranno responsabili dei danni che, a seguito d'incendi, si dovessero verificare a carico di persone e/o beni mobili ed immobili per l'inosservanza della presente Ordinanza. Le violazioni della presente Ordinanza, qualora si generi o si favorisca il propagarsi di un incendio, **SARANNO SANZIONATI PENALMENTE (ai sensi degli artt. 423, 423 bis e 449 del CODICE PENALE)** e sia amministrativamente con importo pecunario da € 51,00 (EURO CINQUANTUNO/00) a € 258,00 (EURO DUECENTOCINQUANTOTTO/00) per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato (ai sensi dell'art. 40 comma 3 Legge Regionale 6 aprile 1996, n° 16).

NEL CASO DI PROCURATO INCENDIO A SEGUITO DELLA ESECUZIONE DI AZIONI E ATTIVITÀ DETERMINANTI ANCHE SOLO POTENZIALMENTE L'INNESCO D'INCENDIO SARÀ APPLICATA UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA NON INFERIORE AD € 1.032,00 E NON SUPERIORE AD € 10.329,00 AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE N° 352 DEL 21.11.2000.

Nel caso, verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

L'Ufficio Comunale di Protezione Civile è incaricato di provvedere, attingendo alle banche dati di piattaforme telematiche e/o sulla scorta delle segnalazioni formati del Corpo Forestale della Regione Sicilia, dei Vigili del Fuoco, della Polizia Municipale o di altro corpo di polizia operante sul territorio, e ove ne ricorrano i presupposti, all'aggiornamento dello speciale "catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco" di cui all'art. 10 della Legge 21.11.2000 n° 353 ed all'espletamento degli eventuali provvedimenti conseguenziali.

La procedura sanzionatoria di tipo amministrativo derivante dalle violazioni alla presente ordinanza sarà applicata secondo le modalità previste dalla legge 24.11.1981 n° 689; l'autorità amministrativa competente è il Sindaco.

RICORDA

Ai fini della prevenzione, tutti i cittadini sono invitati a segnalare celermente al comando di Polizia Municipale i rischi e le inadempienze riscontrate. Le segnalazioni dovranno essere corredate delle informazioni necessarie all'individuazione del sito (indirizzo, proprietà e identificativi catastali).

Tutti i cittadini, in caso di avvistamento di un incendio che interessi o minaccia l'incolumità, ad avvertire con sollecitudine uno dei seguenti numeri:

- *Numero Unico Emergenze 112 (Vigili del fuoco- Carabinieri- Polizia)*
- *Comando di Polizia Municipale e Responsabile Protezione Civile Comunale tel 0941/315252*
- *Dipartimento Regionale Protezione Civile Sala Operativa Regionale (SORIS) 800404040*
- *Corpo Forestale 1515*

DISPONE

- ✦ Che la presente Ordinanza venga pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune, affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio Comunale, ed inserita nel sito Ufficiale del Comune all'indirizzo web: www.comunedimontagnareale.it;
- ✦ Le forze dell'Ordine e la Polizia Municipale, ciascuno per le rispettive competenze, sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza;
- ✦ La presente Ordinanza viene trasmessa :
 - Alla Prefettura di Messina;
 - Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Messina;
 - All'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste della Provincia di Messina sez di Patti;
 - Al Dipartimento Protezione Civile di Messina;
 - Alla Città Metropolitana di Messina;
 - Al Comando stazione di Patti;
 - Alla questura di Patti;
 - Alla guardia di finanza di Patti;
 - Alla polizia Municipale di Montagnareale incaricata di dare esecuzione alla presente Ordinanza

AVVERTE

Avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia un interesse giuridicamente rilevante, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 c. 4 Legge 241/90 e della Legge 1034/71, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla data della pubblicazione della presente, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, in via alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

Che il presente provvedimento vale ad ogni effetto quale notizia di avvio del procedimento, ai sensi del combinato disposto del Capo III della Legge 07.08.1990 n° 241 e ss.mm.ii e del titolo III della Legge Regionale 10.04.1991 n° 10 e ss.mm.ii.

Dalla Residenza Municipale

Il Sindaco
Dott. Rosario Sidoti
